

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara
 Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale



Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale
 Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro
 Dott. Giuseppe Petruzzi

codice fiscale · partita iva: 01701770032
 website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15
 28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28
 28073 FARA NOVARESE via Battisti 9

tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154
 tel. · fax 0321.824.230
 tel. 0321.829.903

UFFICIO PAGHE

CIRCOLARE DEL 04/11/2014

Neo aziende, sicurezza anticipata

Con la legge comunitaria, licenziata dal Parlamento, che modifica l'articolo 28, comma 3 bis del Dlgs 81/2008, per le imprese vengono anticipati i tempi della valutazione dei rischi e della relativa documentazione.

In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi (Vdr) elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio dell'attività. Ferma restando l'immediatezza della Vdr, prevista all'art.13, lettera a) della legge comunitaria, si stabilisce che il datore di lavoro deve comunque dare subito evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi e ne deve dare immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) il quale, a richiesta, può accedere a tale documentazione.

Se dunque la nuova "immediata e idonea documentazione" deve contenere gli stessi elementi poi riportati nel documento di valutazione dei rischi (Dvr), non appare del tutto infondato considerare che sostanzialmente, la nuova legge anticipa l'elaborazione dello stesso Dvr al momento della costituzione della nuova impresa. Analogamente in occasione di significative modifiche del processo produttivo, o dell'organizzazione del lavoro, o a seguito di infortuni significativi, o se i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità, si stabilisce l'immediata rielaborazione della Vdr, stante che per quella del Documento di valutazione dei rischi si hanno 30 giorni di tempo, della quale si deve dare comunque immediata evidenza.

La legge comunitaria nulla dice in merito all'eventuale sanzione da comminare in caso di accertata violazione al nuovo obbligo. Invece per il non immediato aggiornamento, potrebbe applicarsi l'ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro.

La prova della mancata valutazione dei rischi, porta con sé un bagaglio piuttosto pesante, dalla trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine, al divieto di somministrazione di lavoro, al contratto di lavoro intermittente.

Uso auto aziendale

Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti con una circolare del 27 ottobre 2014, fa chiarezza **sull'annotazione** sulla carta di circolazione del nome dell'effettivo utilizzatore dei veicoli che restano per più di 30 giorni a disposizione di soggetti diversi dall'intestatario. **Si tratta dell'affidamento di automezzi aziendali in uso "esclusivo e personale" e "a titolo gratuito"**, previsto a **decorrere dal 3 novembre 2014**. Non rileva quindi se il mezzo (intestato all'azienda) è attribuito come fringe benefit, o come mezzo anche solo parzialmente di servizio all'azienda.

STUDIO ASSOCIATO FIORA RINALDI ROGGIA

Consulenza Aziendale Tributaria Lavoro - Gestioni Contabilità Paghe - caf

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara
 Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale



Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale
 Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro
 Dott. Giuseppe Petruzzi

codice fiscale · partita iva: 01701770032
 website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15 tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154
 28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28 tel. · fax 0321.824.230
 28073 FARA NOVARESE via Battisti 9 tel. 0321.829.903

Il mezzo aziendale deve essere usato dall'utilizzatore esclusivamente nel tempo libero. Nei casi in cui l'obbligo esista, vale anche per i soci, gli amministratori, i collaboratori dell'azienda, e anche per l'imprenditore individuale, se il veicolo è un bene strumentale della sua impresa.

Di seguito alcune novità inserite nel disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, quindi passibili di modifiche, in attesa della approvazione definitiva della legge di stabilità 2015:

Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2015

Con riferimento **alle assunzioni** con contratto di lavoro **a tempo indeterminato**, per specifiche categorie di lavoratori, effettuate **dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015**, ai datori di lavoro è riconosciuto, per un periodo massimo di **36 mesi**, l'**esonero dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro** nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua (max 24.180 euro).

Restano esclusi i premi e contributi dovuti all'Inail.

L'incentivo, che ha una dote di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 500 milioni per il 2018, è monitorato dall'Inps per il numero dei contratti incentivati e le conseguenti minori entrate.

T.F.R. in busta paga

In relazione ai periodi di paga decorrenti **dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018**, i lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno **6 mesi**, possono **richiedere di percepire la quota maturanda di TFR**, al netto del contributo aggiuntivo, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione.

La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria, e non è imponibile ai fini previdenziali.

La manifestazione di volontà, qualora esercitata, è **irrevocabile fino al termine del 30 giugno 2018**.

Bonus bebè 2015

Riparte per ogni figlio nato o adottato **dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017** un sostegno alla natalità. Un importo **annuo di 960 euro** erogato mensilmente **dall'Inps**, a decorrere dal mese di nascita o di adozione. Sarà corrisposto **fino al compimento del terzo anno di età**, ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare per i figli adottati. Sarà necessario presentare apposita domanda all'Inps. E sarà necessario che i genitori non abbiano conseguito, nell'anno solare precedente a quello di nascita del bambino, un reddito complessivamente non superiore a 90.000, euro.

Ghemme-Carpignano Sesia-Fara Novarese, 4 novembre 2014.